

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI E.R.S. E M.O.

***LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
EDILE***

2012 – 2015

ZONA C

AVERSA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESP. UFFICIO PROG.
INTERVENTI E.R.S. E M.O.
Ing. Carmine Crisci

V. Il Dirigente del S.T. e RUP
Ing. Attilio Reggiani

Caserta, febbraio 2012

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguire su immobili e loro pertinenze di proprietà I.A.C.P. di quelli in gestione, nei Comuni della provincia di Caserta rientranti nel seguente comprensorio:

ZONA C

COMUNI	N. all.
AVERSA	833
	833

L'appalto ha per oggetto le opere affini e complementari per la manutenzione ordinaria da eseguirsi prioritariamente negli edifici, alloggi e relative pertinenze di cui all'elenco allegato della zona C ed altri. L'individuazione degli immobili oggetto di possibile intervento risulta dai tabulati in visione presso la Sede dell'Istituto – Servizio Manutenzione, secondo le particolarità tecniche previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale l'Appaltatore riconosce di aver presa completa ed esatta conoscenza.

Ad insindacabile giudizio dell'IACP, l'impresa senza nulla opporre, dovrà eseguire se richiesto interventi di manutenzione anche su edifici ricadenti in località diverse da quelle riportate nell'elenco della zona in questione.

L'esecuzione dei lavori prevede la contemporanea presenza degli assegnatari, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Appaltatore.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 18 mesi a far data dal verbale di consegna dei lavori.

L'impresa assuntrice dei lavori di manutenzione è comunque tenuta a garantire il servizio per almeno ulteriori **mesi sei** successivi alla scadenza agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto di appalto.

Gli incarichi di **"Manutenzione Ordinaria"** dovranno essere evasi nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori, quelli di **"Pronto intervento"** nelle ventiquattro ore successive ed infine gli interventi a seguito di Ordinanze dovranno essere eseguiti **"ad horas"**.

ART. 3 – MANO D'OPERA

L'Istituto si riserva di specificare di volta in volta a secondo delle necessità la quantità e la qualifica degli operai da impiegare per le opere in economia.

La gestione delle richieste di intervento verrà effettuata dall'Ufficio Manutenzione; l'Impresa esecutrice dovrà attrezzarsi in modo da rendere perfettamente efficace un recapito capace di riceverle in ogni momento ed in ogni modo (in forma scritta, verbale e telefonica).

ART. 4 – MODO DI APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura. Eventuali lavori in economia, a secondo dell'incidenza della mano d'opera sui materiali per il singolo intervento e nelle quantità previste dall'Ufficio Manutenzione in relazione alle richieste degli interventi, saranno oggetto di specifica contabilizzazione.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO- VARIAZIONE DELLE OPERE E DELLE SPESE

L'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto ammonta complessivamente ad **€445.000,00** e si compone delle seguenti classi di opere:

€ 400.000,00	per lavori a misura
€ 10.000,00	per lavori in economia
€ 410.000,00	totale per lavori edili (categ. prevalente OG1)
€ 15.000,00	per opere idrauliche (categ. OS3)
€ 20.000,00	per opere da fabbro (categ. OS6)
€ 445.000,00	

di cui **€10.000,00** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Detto importo a base d'asta è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno in dipendenza delle variazioni delle diverse quantità di lavoro e di altre non previste, nonché per eventuali incrementi in conseguenza dell'inserimento di nuove localizzazioni o per diminuzione, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi anche se l'importo complessivo dei lavori supererà o si ridurrà oltre i limiti previsti dall'art.10 comma 2 e dall'art. 162 del regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010 n. 207.

L'IACP di Caserta si riserva altresì di individuare nell'ambito del proprio patrimonio, zone specifiche di intervento, limitando l'oggetto del contratto solamente ad alcune di esse, procedendo ad affidare, con una nuova gara d'appalto, la manutenzione ordinaria degli edifici che ricadono nelle zone non più interessate dal presente contratto.

L'individuazione delle zone sarà definita dall'Istituto, in base a propri criteri di convenienza economica.

Sin d'ora si precisa che qualora l'I.A.C.P. si avvalga di quanto riportato nei commi precedenti l'impresa non potrà accampare alcuna pretesa.

ART. 6 – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto le seguenti opere sommariamente descritte:

- Riparazioni anche isolate di infissi interni ed esterni, compreso griglie, tapparelle, organi di chiusura, cardini, cassonetti avvolgibili etc.;
- Riparazioni anche isolate dei manti di copertura e delle orditure dei tetti;
- Riparazioni e rifacimenti anche isolati di pavimenti e rivestimenti;
- Riparazioni e rifacimenti anche isolati di comignoli in muratura o prefabbricati;
- Riparazioni o sostituzioni di tratti di canali di gronda, sporti discendenti, terminali e lattoneria in generale;
- Riparazione o sostituzione di parti murarie interne a seguito lesioni o altro;
- Rimozione e rifacimenti di rivestimenti, degli intonaci esterni od interni danneggiati smossi o pericolanti;
- Riparazione, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione;
- Riparazione e sostituzione delle tubazioni di adduzione e scarico dei servizi, sia esterne e sia interne agli edifici;
- Riparazione, pulizia e sgombero delle reti fognarie bianche e nere, drenaggi e varie sub orizzontali, compreso rifacimenti anche parziali;
- Sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari;
- Rifacimento intonaci interni e relativa tinteggiatura;
- Verniciatura infissi esterni;
- Saggi nelle murature e nel sottosuolo per la ricerca guasti;
- Sostituzione di porte di caposcala, di finestre e portafinestre, di griglie esterne e di tapparelle;
- Puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico;
- Riparazione e sostituzione di parti in ferro, quali ringhiere infissi, porte blindate ecc..
- Consolidamento strutture;
- Ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni);
- Eventuali altre opere di manutenzione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, box, solaio);
- Eventuali altre opere di manutenzione che verranno di volta in volta commissionate.

Restano espressamente esclusi gli interventi riguardanti gli impianti elettrici, di riscaldamento, di sollevamento idrico, la potatura alberi e l'espurgo.

ART. 7 – OPERE SCORPORATE

L'IACP si riserva di fare eseguire direttamente a ditte specializzate, senza che l'Appaltatore possa fare eccezioni o richiedere compensi, alcune categorie di lavoro abbinabili o non di assistenza muraria, nel caso che non siano eseguite dall'impresa appaltatrice entro i limiti temporali impartiti con ordine scritto.

ART. 8 – OPERE DA ESEGUIRE A MISURA

Le opere da eseguire a misura sono quelle che a insindacabile giudizio della D.L. risulteranno definibili con i prezzi unitari compositi di cui all'elenco prezzi al quale fa riferimento il presente capitolato e pertanto saranno oggetto di preventiva stima.

In caso di necessità la D.L. potrà dare disposizioni per l'esecuzione dei lavori a misura anche senza stima preventiva delle opere, ma con ordine scritto dettagliando tutte le categorie di lavoro da eseguire, nonché l'importo di massima che non potrà essere superato, salvo benessere della D.L. stessa.

La ditta appaltatrice è tenuta a restituire debitamente sottoscritta per accettazione, la relazione di stima, inviata con l'ordine di esecuzione dei lavori.

Eventuali discordanze nella valutazione delle opere ordinate, dovranno essere fatte presenti alla D.L., che assumerà le opportune decisioni.

Per la misurazione delle opere saranno adottati i criteri riportati sul Capitolato Speciale tipo per l'appalto dei lavori edili secondo il testo redatto dal Ministero dei LL.PP.

ART. 9 – OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

Le opere delle riparazioni non valutabili a misura, ad insindacabile giudizio della D.L., come detto al precedente articolo, saranno eseguite in economia e saranno liquidate tenendo conto del tempo strettamente necessario per eseguire l'intervento in loco e dei tempi di trasferimento preventivamente concordati con l'Ufficio Manutenzione.

Anche per tali opere saranno emessi ordini specifici.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza dei seguenti riferimenti normativi:

- a) Capitolato generale di appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n.145;
- b) D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- c) Legge 20.03.1865 n.2248 allegato F, per quanto applicabile;
- d) Art. 18 della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Regolamento LL.PP. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- f) D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- g) Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007.

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto, compreso l'elenco dei comuni di cui alla tabella allegata;
- c) l'Elenco Prezzi unitari;
- d) il Capitolato Speciale di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) il Piano Sostitutivo della Sicurezza (art. 131 comma 2 lettera b del Codice);
- f) il Piano Operativo della Sicurezza (art. 131 comma 2 lettera c del Codice).

ART. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

ART. 14- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIREZIONE TECNICA

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Impresa Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del C.G.A. (DM 145/2000) e comunque da persona fornita di idonei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà la sede dell'Appaltatore dichiarata nell'offerta.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A. (DM 145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.

La Direzione dei Lavori è a carico dell'Ente Appaltante.

L'impresa è comunque tenuta alla nomina di un direttore di cantiere, e del quale ne sosterrà l'onere economico, perito, geometra o ingegnere o architetto iscritto al relativo albo professionale e che sia a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione degli ordinativi e/o per consulenze di ordine tecnico che, all'uopo possono essere richieste.

Al suddetto tecnico competerà, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il nominativo del suddetto tecnico, controfirmato per accettazione, dovrà essere comunicato all'Ente appaltante all'atto della consegna dei lavori.

ART. 15 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

ART. 16 – ORDINATIVI DEI LAVORI

La designazione delle prestazioni richiesta all'Appaltatore, viene specificata mediante ordinativi redatti dalla Direzione dei lavori nei modi previsti dal "Regolamento interno di esecuzione Lavori di Manutenzione Ordinaria", e controfirmati per accettazione dalla Ditta esecutrice e/o dal tecnico di cui al precedente art.14.

Detti ordinativi potranno riguardare anche una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entità, senza che per questo l'assuntore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.

ART. 17 – NORME TECNICHE

L'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione è soggetta all'osservanza delle prescrizioni tecniche che verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Manutenzione, con particolare riguardo al numero degli operai da impiegare, alla loro qualifica e ai metodi da seguire.

L'impresa appaltatrice dovrà programmare con l'Ufficio Manutenzione, in base agli ordini impartiti, i vari interventi specifici ed organizzare i carichi di lavoro del proprio personale addetto nel rispetto dei tempi e delle esigenze.

ART. 18 – TEMPI DI ESECUZIONE

L'appaltatore dovrà dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo l'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verrà prestabilito con la priorità determinata dalla rilevanza degli interventi stessi secondo quanto stabilito.

La durata sarà la minima indispensabile in relazione al tipo ed entità delle riparazioni o manutenzioni.

In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali, a insindacabile giudizio della

Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d'opera **anche nei giorni non lavorativi e se necessario con prolungamento del normale orario di lavoro.**

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d'opera, pur restando ovviamente obbligata l'impresa ai riconoscimenti dovuti.

Sono previste tre tipi di prestazioni:

- 1) **"Manutenzione Ordinaria"** che non riveste carattere di urgenza, ma che comunque deve essere eseguita nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, nell'ambito della ordinaria programmazione degli stessi.
- 2) **"Pronto intervento"** da eseguirsi immediatamente entro le 24 ore successive all'ordinativo;
- 3) Interventi da eseguire **"ad horas"** a seguito di ordinanze da parte delle autorità competenti (Prefetto, Sindaco, Vigili del Fuoco, ASL, etc.) che possono compromettere la pubblica e privata incolumità ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Trattandosi di lavori in edifici abitati, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al minimo il disagio degli abitanti dello stabile.

Il mancato rispetto delle citate modalità di intervento farà scattare le penali previste nel presente Capitolato.

I lavori ordinati all'impresa rivestono, in genere, carattere di urgenza, pertanto il mancato inizio e/o completamento degli stessi entro i termini indicati dalla Direzione dei Lavori, senza giustificato e valido motivo da parte dell'impresa, comporterà l'avvio della procedura di esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti e/o non completati.

L'IACP potrà pertanto, ove ricorrano i presupposti, a suo insindacabile giudizio, affidare, senza alcun preavviso, l'esecuzione e/o il completamento dei lavori ad altra ditta in possesso dei prescritti requisiti.

Oltre all'applicazione della penale, la maggiore spesa, relativa ai lavori eseguiti d'ufficio, come sopra richiamati, verrà addebitata all'impresa inadempiente, sul credito dalla stessa vantata, oppure – in mancanza di questo- sulla liquidazione delle trattenute di garanzia, alle quali si fa richiamo di seguito senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

L'attivazione della suddetta procedura equivarrà ad atto di messa in mora e, pertanto al ripetersi dell'inadempimento da parte della stessa impresa, l'amministrazione potrà procedere senza alcun preavviso, alla rescissione del contratto di appalto.

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordini delle singole lavorazioni per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a 200 Euro al giorno.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 136 del Codice (DLGS 163/2006), in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI, IRREGOLARITA' E PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Qualora la ditta appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni contrattuali o faccia riscontrare manchevolezze per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà, in ogni momento, il diritto di provvedere mediante esecuzione d'ufficio eseguita in economia, in danno della ditta stessa.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito della ditta appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'I.A.C.P., per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di rescindere il contratto, secondo la procedura all'art. 18.

ART. 21 - ANTICIPAZIONE

Il presente appalto non beneficia dell'istituto dell'anticipazione del corrispettivo.

ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti verranno effettuati nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento approvato con DPR n.207/2010 di attuazione del D.Lgs 163/06 in materia di LL.PP. e s.m.i.

Per il pagamento degli acconti, al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art.4, comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R n.207/2010, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'impresa, provvederà a redigere appositi Stati di Avanzamento lavori **con cadenza trimestrale e comunque fino al raggiungimento di un importo, al netto delle ritenute contrattuali, non inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00).**

Ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli stati d'avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 5 del presente Capitolato pari ad **€ 10.000,00**, non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula **[SAL * (1 - IS) * R]** (dove **SAL** = Importo Stato d'avanzamento; **IS** = Importo oneri di Sicurezza/Importo complessivo dei lavori; **R** = Ribasso offerto). (pagamento mano d'opera)

Tali oneri della sicurezza verranno corrisposti con le modalità sopra indicate all'atto della redazione degli acconti relativi agli Stato d'Avanzamento Lavori.

Preventivamente l'impresa dovrà fornire la seguente documentazione:

- Documento Unico di regolarità Contributiva relativo al presente appalto.
- Dichiarazione resa dal titolare dell'impresa, nelle forme previste dalla legge, in ordine alla corrispondenza fra i versamenti contributivi, di cui al punto precedente, e la forza lavoro effettivamente impiegata per i lavori.

In caso di omessa e/o incompleta trasmissione della predetta documentazione l'amministrazione non procederà alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori.

Sui pagamenti verranno applicate le ritenute di legge.

Poiché l'I.A.C.P., oltre al proprio patrimonio gestisce anche immobili in nome e per conto di terzi, ai fini della contabilizzazione dei lavori potranno essere redatte diverse contabilità a seconda del canale di finanziamento, e di conseguenza l'impresa dovrà emettere diverse fatture.

Agli effetti della tenuta della contabilità l'appaltatore darà la più ampia collaborazione.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice consegnare all'Ufficio Manutenzione almeno entro i primi 10 giorni di ogni mese tutti i rapporti eseguiti nel mese precedente.

Quelli pervenuti dopo, saranno inseriti nella successiva scadenza.

ART. 23 – PAGAMENTO SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R n.207/2010, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice degli Appalti, con le modalità di cui all'articolo 124 del regolamento generale, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 24 - TENUTA DELLA CONTABILITA'

Agli effetti della tenuta della contabilità l'appaltatore darà la più ampia collaborazione.

Con cadenza minima bisettimanale e a richiesta del tecnico di Zona l'appaltatore ritirerà gli ordini emessi dall'IACP rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del presente Capitolato.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali sotto deduzione dell'offerta ribasso d'asta saranno liquidati con i seguenti oneri:

a - per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazione d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvigionali, nessuna esclusa, carichi e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di Sua convenienza a tutto Suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

b - per i lavori in economia:

b1 - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b2 - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di trasporto attrezzi e utensili, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, benefici ecc. nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro ecc.;

b3 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come sopra;

ART. 26 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi; pertanto sarà obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ART. 27 - PREZZI DI APPLICAZIONE

I prezzi che saranno utilizzati per la contabilizzazione delle opere, somministrazioni e forniture previste dal presente Capitolato, saranno quelli dell'allegato elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta offerto.

Per quanto attiene alla contabilizzazione delle opere in economia, i prezzi di applicazione relativi alla mano d'opera ed ai materiali e Noli saranno quelli indicati nel Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di Caserta vigenti al momento dell'offerta e da assoggettare allo stesso ribasso d'asta offerto.

ART. 28 - CONTROLLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI CON EVENTUALI DETRAZIONI

L'IACP controllerà che le riparazioni, sia in corso d'opera che all'ultimazione di esse, siano eseguite con l'impiego della mano d'opera, mezzi e materiali indicati nelle bollette contabili giornaliere riservandosi, in caso di discordanza di apportare le relative detrazioni.

Controllerà altresì che le riparazioni siano eseguite a regola d'arte e, per quanto riguarda l'impiego quantitativo della mano d'opera, che sia conforme alle prescrizioni impartite di cui all'art. 12, effettuando nel caso di cattiva esecuzione e di eccedente impiego di mano d'opera, le relative detrazioni oltre al risarcimento di eventuali danni all'Istituto.

ART. 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art.16 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., al regolamento generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1 - l'ottenimento dei permessi a cura e spese dell'appaltatore per l'occupazione provvisoria del suolo pubblico con ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;

- 2 - l'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;
- 3 - le opere provvisorie per garantire l'agibilità agli alloggi ed ai negozi e l'incolumità, per tutta la durata dei lavori, delle persone;
- 4 - la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per l'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;
- 5 - il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà dell'Istituto che saranno consegnate all'appaltatore;
- 6 - la fornitura di acqua;
- 7 - l'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte;
- 8 - la protezione degli infissi, griglie, antini, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;
- 9 - la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
- 10 - la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle singole località di impiego;
- 11 - gli oneri di trasferta degli operai;
- 12 - l'obbligo e relativi oneri per lo scarico dei materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie varie, ecc.) in apposite cave autorizzate; nonché lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche, pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autorità e comunque rispettando le norme in vigore;
- 13 - i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuità degli scoli delle acque;
- 14 - l'impresa dovrà disporre che un caposquadra o un assistente sia a completa disposizione della D.L. per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilità quali: giornalieri, liste in economia, e quanto altro necessario con accollo del relativo onere economico derivante;
- 15 - la reperibilità continuativa compreso le giornate di sabato, festive e non lavorative mediante recapito telefonico con servizio ininterrotto per la ricezione di eventuali segnalazioni da parte della Direzione Lavori.**
- Gli interventi conseguenti le chiamate dovranno essere effettuate tempestivamente in base alle reali necessità segnalate dopo adeguata verifica in luogo;
- 16 - la puntuale segnalazione all'I.A.C.P. delle chiamate pervenute direttamente dalle utenze e degli eventuali interventi effettuati;
- 17 - la fornitura di robusti cartelli, delle dimensioni di 3x2 metri circa, riportanti il testo prescritto dalla Direzione Lavori, aggiornato periodicamente;
- 18 - il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, l'uso parziale o totale di ponti di servizio, di impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state affidate direttamente dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto. L'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- 19 - la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- 20 - gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;
- 21 - la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta della Direzione Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
- 22 - la trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche ai sensi dell'art. 9 della legge n.46/1990.
- 23 - consegna, entro il giorno 10 di ogni mese, di un prospetto riepilogativo dei lavori eseguiti nel mese precedente, con l'indicazione dei relativi importi.**

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unità immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di interventi di manutenzione all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecnico dell'Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizzazione dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del sopralluogo sarà redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e possibilmente anche dai terzi interessati.

In conformità al principio di economicità, rapidità d'intervento e rispetto delle norme di sicurezza, l'appaltatore è altresì obbligato all'utilizzo di apparecchiatura mobile tipo "SKY'S SCOPE J 28/16" (in dotazione e/o a noleggio) portata massima di kg 250 – 2 persone ed un braccio massimo di 28cm, al fine di garantire interventi tipo sostituzione di grondaie, rimozione cornicioni pericolanti, spicconature intonaci, etc., su specifica richiesta della D.L. e/o R.U.P..

ART. 30 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per le opere dovranno rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.

ART. 31 - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro dovrà avvenire secondo le particolari prescrizioni impartite all'atto esecutivo dalla D.L. e dovrà corrispondere esattamente ai modi indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.

ART. 32 - OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE E LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

A norma delle leggi in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, prevenzione di carattere patrimoniale e misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, si procederà a risoluzione contrattuale qualora risulti che, nei confronti del titolare per le imprese individuali, di tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza per le Società Commerciali e tutte le altre Società, di tutti gli Accomandatari per le Società in Accomandita Semplice, oltre che per il Direttore Tecnico, sia emesso provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle Leggi 27.12.1956 n.1423 (art.3), 13.9.1982 n.646, 12.10.1982 n.726, 23.12.1982 n.936 e 19.3.1990 n.55 come successivamente modificata ed integrata

ART. 33 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Qualora la ditta appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà, in ogni momento, il diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'ufficio eseguita in economia, in danno della ditta stessa.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito della ditta appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'Ente, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di rescindere il contratto e procedere a nuovo appalto in danno della ditta appaltatrice.

ART. 34 - CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante.

La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non rifiutato dalla stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica del contratto medesimo.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs 163/06 e dell' art. 54 – comma 1 – della L.R. 03/07, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara, con l'osservanza di quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 36 - GARANZIA FIDEJUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 ed dell' art. 54 – comma 6 – della L.R. 03/07, l'Appaltatore è tenuto a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Essa può essere costituita mediante fidejussione bancaria, prestata da un istituto di credito abilitato, o mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata; può inoltre essere prestata in valuta italiana per contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato italiano, valutati al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché qualora ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art.101 commi 2 e 3 del regolamento generale.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 37 - RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

L'importo della cauzione provvisoria è ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 D.Lgs 163/06 e dell'art 54 della L.R. 03/07, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria.

ART. 38- GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

La fidejussione bancaria o assicurativa presentata a garanzia del pagamento anticipato della rata di saldo, sarà pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

ART. 39 - ASSICURAZIONI CAR

Ai sensi dell'articolo 129 D.Lgs 163/07 e dell'art. 54 comma 10 della L.R. 03/07, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci

senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37 comma 5 del D.Lgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- c) nel caso di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato nel 20 per cento.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5 per cento dell'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 di € e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici.

ART. 40 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nell'appalto. **Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.**

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del concorrente secondo quanto di seguito specificato:

- a) è vietato il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento;
- b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- c) le lavorazioni che richiedano abilitazioni ai sensi di legge (legge n.46/1990) devono essere obbligatoriamente subappaltate, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni

subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato decreto.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno); è in facoltà della Stazione Appaltante chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 41 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:

- a) l'Impresa L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore a Caserta per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- b) l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale;
- d) l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 42 - NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori:

- la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS, INAIL, Cassa Edile (od analoghe);
- la copia dei versamenti contributivi agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL, effettuati in applicazione dell'art.29 della legge 341/1995;
- la copia delle denunce salariali e dei versamenti contributivi effettuati alla Cassa Assistenziale con le modalità di cui alla legge citata al precedente capoverso, in quanto applicabile.

La denuncia di inizio lavori. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Caserta, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile od analoghe da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

A decorrere dal 2° periodo di paga le copie dei versamenti da produrre, dovranno essere della Cassa Edile di Caserta.

I versamenti contributivi. Le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, effettuati ad INPS ed INAIL ai sensi dell'art. 29 della legge 341/1995, nonché le copie delle denunce salariali e dei versamenti dovuti agli organismi paritetici di settore previsti dalla contrattazione collettiva (Cassa Edile di Caserta od analoghe) effettuati con le modalità di cui alla succitata legge, in quanto applicabile, dovranno essere presentate con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Tale obbligo riguarda sia i

versamenti contributivi dell'Appaltatore, che quelli delle Imprese subappaltatrici. Le mancate tempestive comunicazioni di cui sopra potranno dar luogo alla sospensione dei pagamenti.

ART. 43 - PIANI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, per singole lavorazioni specifiche e nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131 comma 2 lettera b del Codice degli Appalti. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 ed all. XV, del decreto legislativo n. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 44 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle singole lavorazioni, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 100, e gli adempimenti di cui all'allegato XV, del decreto legislativo 81/2008, successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 100 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I subappaltatori, prima dell'inizio delle proprie attività all'interno del cantiere, dovranno predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori un proprio piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del comma precedente.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 e allegato XV del D.Lgs 81/2008.

ART. 45 - RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore, all'atto della firma del Verbale di Consegna dei lavori, dovrà indicare per scritto alla Direzione Lavori il nome del Direttore Tecnico e/o il nome della Persona designata dall'Appaltatore nel caso in cui il Direttore Tecnico non intenda seguire personalmente tutte le operazioni di cantiere.

La Persona designata dall'Appaltatore dovrà essere costantemente presente in cantiere, costituirà il riferimento per la Direzione Lavori, per l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

La Persona designata dall'Appaltatore, dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:

- 1 - Piano di sicurezza, o sostitutivo, ed il piano operativo per la sicurezza del cantiere;
- 2 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
- 3 - Concessione Edilizia ed elaborati di concessione o di variante approvata;
- 4 - Denuncia al competente Comune delle strutture con relativi elaborati;
- 5 - Relazione L.10/91 inerente l'isolamento del fabbricato e gli impianti;
- 6 - Giornale dei Lavori;
- 7 - Registro delle Presenze.

La Persona designata dall'Appaltatore dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza e numero di posizione nel Libro Matricola. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.

La Direzione Lavori e/o l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della Direzione Lavori e/o dell'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile di Caserta (od omologhe) alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.

La Direzione Lavori e/o l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 46 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma e l'Appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di S. Maria C.V. (CE).

La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al primo capoverso sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 47 - IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- 1) le spese contrattuali e i diritti di segreteria;
- 2) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;
- 3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) così come regolata dalla legge vigente.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.